



**Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)  
e il sistema dei Registri.**  
**Focus: settore tessile e settore imballaggi**



1. Introduzione alla normativa EPR
2. Le novità del Decreto 15 aprile 2024, n. 144
3. Il Registro Nazionale dei Produttori
4. Gli altri Registri EPR:
  - Registro Pneumatici
  - Registro Pile e Accumulatori
5. Focus
  - Registro Imballaggi
  - Registro Tessili



A livello Nazionale

\*modificato con successivo D. Lgs. 213/2022 recante  
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo  
3 settembre 2020, n. 116

Con D. Lgs. 116/2020\* viene modificato ed integrato il D.lgs. 152/2006

- **sostituito l'art. 178 bis – Responsabilità Estesa del Produttore**
- **introdotto l'art. 178 ter – Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore**
  - ✓ Previsione di **decreti** per l'istituzione dei diversi *Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore*
  - ✓ Conferma della **responsabilità della gestione dei rifiuti e della disciplina della EPR** indicata a partire dall'art. 217 (imballaggi e altre particolari categorie di rifiuti)
  - ✓ Obbligo per i sistemi collettivi **istituiti prima dell'entrata in vigore** del decreto di adeguarsi ai principi e criteri della nuova EPR entro il **5 gennaio 2023** (art. 237, comma 9)
  - ✓ **Previsione dei requisiti generali minimi** da rispettare in materia di EPR, così come anticipati dai «considerando» della direttiva europea e delle misure poste a carico di coloro che sono soggetti a EPR



## Responsabilità estesa del produttore

I **regimi di responsabilità estesa del produttore** sono volti ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

*Es. Apple/Samsung/Xiaomi... si assume la responsabilità e i costi per fare in modo che lo smartphone non più utilizzabile sia raccolto e trattato in maniera corretta.*

***La EPR esiste prima che il bene divenga rifiuto.***



## Chi è il Produttore

«**Produttore del prodotto**» qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi prodotti (*art. 183 comma 1 lett. g del D.lgs. 152/2006*).

Il termine produttore non è quindi riferito solo a colui che produce...

...ma va preso in considerazione il concetto di immissione sul mercato (compresa anche l'importazione).

*Quando compriamo prodotti da Paesi Extra Europei molto spesso siamo noi i produttori, in quanto immettiamo sul mercato i prodotti per i quali il produttore, in questo caso, non ha pagato alcun «importo» ma che, alla fine della loro vita, causeranno un costo che dovrà essere coperto in parte da noi cittadini e in parte dai produttori nazionali.*



## Eco-Progettazione

I requisiti generali minimi dovrebbero incentivare i produttori, al momento della **progettazione** dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione.

### Scopo?

- ridurre gli impatti ambientali
- ridurre la produzione di rifiuti **durante le attività di produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.**

### Come?

Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti **all'uso multiplo**, contenenti **materiali riciclati**, tecnicamente **durevoli** e facilmente **riparabili** e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere **preparati per il riutilizzo e riciclati** per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti (art. 178-bis, comma 3).

*Se il produttore paga per trattare il prodotto a fine vita, allora forse gli conviene progettarlo in modo che il trattamento sia più facile e che tutti coloro che lo trattano siano informati su come farlo.*



## Forme di gestione

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, i produttori dei prodotti si organizzano con **forme di gestione**:

- **Individuali**
- **Collettive**

Oltre alla produzione....

- Raccogliere i rifiuti dai punti di raccolta oppure contribuire alla raccolta differenziata
- Gestire (recupero, cernita, trattamento e smaltimento) i rifiuti



...affinché questo sia reso possibile su tutto il territorio nazionale, i **produttori delegano altre organizzazioni** alla gestione dei rifiuti che derivano dai loro prodotti.



## Requisiti generali minimi di un Regime EPR

- a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
- b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti;
- c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti (tramite il Registro);
- d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
- e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.



## Contributo finanziario

I requisiti generali minimi dovrebbero contribuire a  
«internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto»

**Contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento agli obblighi EPR coprono:**

COSTI

- costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto
- costi della cernita e del trattamento
- costi necessari a raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti
- costi di una congrua informazione agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti
- costi della raccolta e comunicazione dei dati



## Interessi contrastanti

I produttori  
vogliono pagare di  
meno



Chi tratta i rifiuti  
derivanti dai prodotti  
vuole guadagnare di  
più

I requisiti generali minimi dovrebbero limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso.



## Vigilanza e controllo

L'art. 178-ter del D.lgs. 152/2006 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la funzione di **vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi EPR** (comma 6) attraverso l'istituzione del «Registro nazionale dei produttori» (comma 7).

**raccoglie in formato elettronico i dati** di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e **ne verifica la correttezza e la provenienza**

**analizza i bilanci di esercizio** ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie

**analizza la determinazione del contributo ambientale**

**controlla il raggiungimento degli obiettivi** previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione

Con successivo **decreto** del MASE sono definite le modalità di vigilanza e controllo nonché le modalità di iscrizione e di comunicazione delle informazioni al Registro nazionale

**Decreto 15 aprile 2024, n. 144\***



La Legge 14 novembre 2024, n. 166, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 settembre 2024 prevede l'introduzione di una disciplina per tutti i soggetti che vendono prodotti sottoposti al regime EPR tramite piattaforme di commercio elettronico

## DEFINIZIONE DI MARKETPLACE :

*«per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall' articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione di prodotti sul mercato del commercio elettronico da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa»*

**L' Art. 178-quater del D.lgs. 152/2006 (introduce il sistema denominato "pay on behalf" prevedendo che le piattaforme di commercio elettronico abbiano la possibilità di farsi carico della raccolta dei dati e dei contributi dai venditori di terze parti che utilizzano i loro canali per commercializzare una o più tipologie di prodotti coperti da regime di EPR .**

## Obblighi per i Marketplace

- Iscriversi presso il Registro Nazionale dei Produttori
- Gestire direttamente il versamento dell'eco-contributo
- Condividere i dati di raccolta, per conto delle PMI che vendono prodotti sottoposti a normativa EPR.



## Registro nazionale dei Produttori (RENAP)

Con il **Decreto n. 144 del 15/04/2024** il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha disciplinato le modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori e le modalità di trasmissione delle informazioni da raccogliere ai sensi del comma 9 dell'art. 178-ter del d.lgs. 152/2006.

Il **Registro nazionale dei produttori** è la somma dei registri esistenti (come i Registri AEE, Pile e Accumulatori, Pneumatici) e di ogni altro registro approvato in attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore disciplinati ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il RENAP è organizzato come un punto di accesso unificato dei diversi registri di filiera già esistenti e di quelli che verranno istituiti.

I registri di filiera verranno resi disponibili attraverso una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio capoluogo di Regione e delle Province Autonome, prevedendo una generale standardizzazione delle piattaforme telematiche ai fini della semplificazione degli adempimenti delle imprese.

**L'iscrizione ai registri di filiera costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori da parte dei soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore.**



## Registro nazionale dei Produttori

Il Registro serve a :

- garantire l'elaborazione e l'analisi dei dati per monitorare il perseguitamento degli obiettivi quantitativi nelle diverse filiere e definire progressivamente obiettivi rilevanti attraverso l'afflusso continuo di dati univoci ed anche per supportare la definizione di nuovi schemi di EPR;
- garantire l'affidabilità e la qualità delle informazioni in modo che il Registro non sia solo uno strumento amministrativo ma una piattaforma per lo scambio di informazioni utili allo sviluppo delle filiere;
- favorire controlli efficaci e diffusi; questo aspetto assume un'importanza particolare se si considera che diversi studi di settore indicano l'assenza di controlli tra i principali punti deboli degli attuali regimi EPR. A questo fine, ad esempio, rientra anche la pubblicazione dei dati relativi agli iscritti che, anche nel caso di vendite a distanza, consente al consumatore finale di individuare i soggetti che operano nel rispetto delle regole, ed escludere i free rider;
- rendere trasparente la raccolta, riconoscendo a tutti la possibilità di accedere alle informazioni rilevanti, sempre nel rispetto della riservatezza commerciale, facilitando il superamento della diffidenza dei soggetti coinvolti.



## Registri di filiera (art. 3 del Decreto 144/2024)

1. **RAEE** -> Direttiva 2012/19/CE recepita con il D.lgs. 49/2014
2. **Pile e accumulatori** -> Direttiva 2006/66/CE recepita con il D.lgs. 188/2008
3. **Pneumatici fuori uso** -> Decreto 182/2019 che recepisce quanto indicato all'art. 228 del D.lgs. 152/2006
4. **Imballaggi** -> Direttiva 94/62/CE, recepita all'art. 221 del D.lgs. 152/2006
5. **Oli minerali** -> istituito il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (nato come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), D.M. 7 novembre 2017
6. **Oli e grassi animali e vegetali** -> istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, l'art. 233 del D.lgs. 152/2006
7. **Polietilene** -> istituito il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, art. 234 del D.lgs. 152/2006
8. **Futuri nuovi Registri**

Con appositi decreti ministeriali sono approvate le modalità operative di funzionamento dei registri di filiera.



# RENAP


REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI

[www.renap.gov.it/it](http://www.renap.gov.it/it)



## Decreto 15 aprile 2024, n. 144

- Il Decreto **istituisce il Registro Nazionale dei Produttori** soggetti ad un regime di responsabilità estesa del produttore, che si compone dei registri di filiera tra i quali:
  - Il Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
  - il Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori (entrambi già gestiti dalle Camere di commercio),
  - il Registro nazionale dei produttori e importatori di pneumatici.
- Altri registri (p.es. oli, tessile, imballaggi) verranno istituiti con apposito decreto.
- L'iscrizione ai registri di filiera **costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori**



## Registro Nazionale dei Produttori

Il RENAP è lo strumento istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica attraverso il quale svolge la propria funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Con il D.M. 15 aprile 2024, n. 144 sono state definite le modalità di iscrizione al RENAP secondo quanto previsto dall'art.178-ter, comma 9, del d.lgs. 152/2006.

Tutti i produttori di prodotti soggetti ad un regime di responsabilità estesa sono tenuti ad iscriversi al RENAP attraverso iscrizione allo specifico registro di filiera e a comunicare, in formato elettronico, i dati relativi all'impresso sul mercato nazionale dei propri prodotti nonché le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi e rendicontano la gestione svolta.

[Scopri di più](#)

### News in evidenza

MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2025

[Approfondisci](#)

### Normative

In questa sezione è possibile consultare la normativa in materia EPR

[Approfondisci](#)

### Statistiche

In questa sezione è pubblicata una raccolta statistica dei dati comunicati al RENAP

[Approfondisci](#)



## Accedi al registro di interesse

### Registro AEE

Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

[Maggiori informazioni](#)

### Registro Pile e Accumulatori

Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

[Maggiori informazioni](#)

### Registro Pneumatici

Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU).

[Maggiori informazioni](#)



## Notizie in evidenza

[Leggi tutte le news](#)

### MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2025

16/06/2025

[Leggi](#)

### Webinar: 10 giugno 2025 ore 10:00

23/05/2025

10 giugno 2025: Webinar Registro Pneumatici. Presentazione e modalità operative

[Leggi](#)

### Registro Pneumatici: al via le iscrizioni

14/05/2025

A partire da oggi, 14 maggio 2025, sono aperte le iscrizioni al Registro informatico nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso,...

[Leggi](#)

### Attivazione del portale RENAP

07/05/2025

RENAP: attivo il nuovo Portale per la responsabilità estesa del produttore

[Leggi](#)

### Registro nazionale dei produttori (RENAP): al via la pubblicazione del portale

07/05/2025

Da oggi 7 maggio 2025 è attivo il portale del Registro Nazionale dei Produttori (RENAP).

[Leggi](#)

### Registro nazionale dei produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici...

02/12/2024

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il D.M. 16 aprile 2024, n. 147 che istituisce il "Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di...

[Leggi](#)

### Responsabilità estesa dei produttori: istituito il registro nazionale

15/04/2024

In data 15 maggio 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il D.M. 15 aprile 2024, n. 144 che definisce le modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori soggetti...

[Leggi](#)



[Home](#) / [Iscritti](#)

[Home](#) / [Statistiche](#)

## Elenchi

Quale elenco vuoi consultare?

Seleziona un'opzione

Quale elenco vuoi consultare?

Registro Pneumatici

Profilo \*

Seleziona un'opzione

Nazione

ITALIA

Regione

Seleziona un'opzione

Provincia

Seleziona un'opzione

Codice Fiscale

Codice Fiscale

Ragione sociale

Scrivere parte del nome della ragione sociale

Avvia ricerca

Reset

## Statistiche

Quale registro di statistiche vuoi consultare?

Seleziona un'opzione

Quale registro di statistiche vuoi consultare?

Registro AEE

Ripartizione degli iscritti al Registro AEE al 31/12/2024

Quantità di AEE immesse sul mercato nel 2024 per Categoria

Quantità di AEE immesse sul mercato nel 2024 per Tipologia



## Normative

[Tutti](#)[AEE](#)[Pile e Accumulatori](#)[Pneumatici](#)[Beni in polietilene](#)[Imballaggi](#)[Oli e grassi animali e vegetali](#)[Oli minerali](#)

### Artt. 178-bis, 178-ter, 178-quater e 237 d.lgs. 152/2006

Riferimenti normativi RENAP rispettivamente agli articoli 178-bis, 178-ter, 178 quater e 237 del d.lgs. n. 152/2006

[Leggi](#)

### D.M. 15 aprile 2024, n. 144

Definisce le modalità di iscrizione al RENAP e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'art. 178-ter, comma 9, del d.lgs. 152/2006

[Leggi](#)

### Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e c...

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

[Leggi](#)

### D.M. 16 aprile 2024, n. 147

Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso

[Leggi](#)

### Pneumatici fuori uso (PFU): art. 228 del d.lgs. 152/2006, le cui disposizioni sono state attuate con il D.M. 19...

Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso

[Leggi](#)

### Oli minerali usati: art. 236 del d.lgs. 152/2006

Oli minerali usati: art. 236 del d.lgs. 152/2006

[Leggi](#)



[Home](#) / [Registri](#) / [Registro Pneumatici](#)

# Registro Pneumatici

[Accedere](#)

[Manuali e documentazione](#)

[Supporto](#)

[FAQ](#)

## Accessi alle aree riservate

Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 182/2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici.

L'iscrizione è effettuata, in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'apertura delle iscrizioni, pubblicata sul Registro Pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente.

La scrivania personale è accessibile, con dispositivo di firma digitale dotata di certificato di autenticazione del legale rappresentante o di altro soggetto delegato.

Le funzioni disponibili nella scrivania sono le seguenti:

- Nuova Pratica: serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione

Accedi al portale di tuo interesse:

[Accesso produttori](#)

[Accesso forme associate](#)

[Accesso enti](#)

[www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici](http://www.renap.gov.it/it/registro-pneumatici)



## Registro Pneumatici Istituzione e scopo

Il **D.M. 19 novembre 2019, n. 182**, ha disciplinato i tempi e le modalità attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici nel mercato del ricambio, di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dagli stessi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Lo stesso D.M. 182/2019 dispone, all'art. 7, **l'istituzione del Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU**.

Con il **Decreto 16 aprile 2024 n. 147** viene istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il **"Registro pneumatici"**. Con lo stesso decreto vengono stabilite le modalità operative per il funzionamento del Registro Pneumatici.

Al Registro viene attribuito il compito di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del DM 182/2019 e il corretto trattamento dei PFU.



## Registro Pneumatici

Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 182/2019, i produttori e gli importatori di pneumatici **sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici.**

**L'iscrizione è effettuata, in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'apertura delle iscrizioni, pubblicata sul Registro Pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente.**

L'accesso al sistema è consentito esclusivamente attraverso il riconoscimento dell'identità digitale della persona fisica che intende operare per conto dell'impresa o ente da iscrivere.

Le funzioni disponibili nella scrivania sono le seguenti:

- Nuova Pratica: serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione
- Comunicazioni periodiche: vanno utilizzate per presentare le Comunicazioni previste dal D.M. 182/2019
- Archivio Pratiche: serve per consultare l'elenco delle pratiche presentate
- Visure: contiene le visure aggiornate e l'attestato di iscrizione



## PFU - Produttori

Pratiche

Iscrizione produttore / importatore nazionale

Iscrizione produttore estero

Variazione produttore nazionale

Variazione produttore estero

Cancellazione produttore nazionale

Cancellazione produttore estero

Recupero pratiche / comunicazioni aperte

Archivio pratiche

X

## PFU - Forme associate

Pratiche

Aggiornamento anagrafica / Integrazione consorziati

Recupero pratiche / comunicazioni aperte

Archivio pratiche

X



Il Registro Pneumatici è articolato in diverse aree:

- **portale del registro** attraverso il quale gli operatori, le amministrazioni e i cittadini consultano informazioni, statistiche ed elenchi di imprese iscritte e i soggetti obbligati potranno accedere all'area riservata del registro PFU nonché ad altri registri esistenti gestiti dalle Camere di Commercio in materia di responsabilità estesa del produttore.
- **area riservata** tramite la quale le imprese possono trasmettere le pratiche di iscrizione e le comunicazioni periodiche.
- **banca dati** del registro attraverso cui l'amministrazione ed altri enti abilitati possono consultare le informazioni inserite ed elaborare report e statistiche.
- **area amministrativa**, attraverso la quale le Camere di Commercio e il Ministero gestiscono le pratiche.



## Tariffa annuale

Ai fini della copertura dei costi derivanti dall'attuazione delle disposizioni del decreto 147/2024, le Camere di commercio competenti, secondo le linee guida definite da Unioncamere, determinano una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Per garantire il rispetto del principio di equità e proporzionalità, **la tariffa è commisurata alla quantità di pneumatici immessa sul mercato da ciascun produttore e importatore.**

Le camere di commercio competenti pubblicano nel sito del registro pneumatici le modalità di calcolo e di versamento della tariffa.

**La tariffa è versata dai produttori e dagli importatori, anche neo-operanti, al momento dell'iscrizione al Registro pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019**



## Tipologia di comunicazioni

Il Registro consente l'effettuazione delle seguenti comunicazioni da parte degli utenti a partire dall'area riservata del portale, a cui si accede con dispositivi di identità digitale:

- **quantità immesse sul mercato ed esportate** (modulo Allegato III del decreto ministeriale n. 182/2019);
- **quantità di PFU gestite** (modulo Allegato IV del decreto ministeriale n. 182/2019);
- **quantità di PFU raccolte** (modulo Allegato VII del decreto ministeriale n. 182/2019) anche su base trimestrale e suddivise per provincia e per tipologia (piccoli, medi e grandi);
- **contributi ambientali** applicati (modulo Allegato VIII del decreto ministeriale n. 182/2019);
- **contributi ambientali versati** su base mensile (trasferiti alla forma associata di gestione) unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati (art. 4, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019);
- **comunicazione sull'andamento dell'attività**: bilancio di esercizio e relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati (art. 3, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019).



## PFU - Produttori

### Comunicazioni

- ✉ Comunicazione quantità gestite
- ✉ Comunicazione quantità raccolte annualmente
- ✉ Comunicazione quantità raccolte trimestralmente

📁 Recupero pratiche / comunicazioni aperte

×

## PFU - Forme associate

### Comunicazioni

- ✉ Comunicazione quantità gestite
- ✉ Comunicazione quantità raccolte annualmente
- ✉ Comunicazione quantità raccolte trimestralmente

📁 Recupero pratiche / comunicazioni aperte

×



**7 maggio 2025** → pubblicazione portale unico Registro nazionale dei produttori (RENAP).


**14 maggio 2025** → apertura iscrizione e prima comunicazione annuale (Allegato II e Allegato III D.M. n. 182/2019) Registro Pneumatici e inserimento elenco consorziati da parte delle Forme associate di gestione.

**14 luglio 2025** → scadenza prima sessione di iscrizione al Registro Pneumatici.



**A partire dal 15 luglio 2025 ed entro il 5 agosto (a conclusione della prima sessione di iscrizione), al fine di consolidare il patrimonio informativo:**

- comunicazione quantità gestite nel 2024 secondo modulo allegato IV del D.M. n. 182/2019;
- comunicazione quantità raccolte per area geografica nel 2024 secondo modulo allegato VII del D.M. n. 182/2019.



**Comunicazione trimestrale quantità PFU raccolti per provincia:**

- comunicazione trimestrale quantità raccolte per provincia (per i primi due trimestri del 2025 dal 15 luglio 2025 al 5 agosto 2025);
- comunicazione trimestrale quantità raccolte per provincia entro il 31 ottobre 2025 (III trimestre 2025) ed entro il 31 gennaio 2026 (IV trimestre 2025).



**A partire dal 1° settembre 2025 ed entro il 30 settembre 2025:**

- comunicazione sull'andamento della gestione (bilancio o rendiconto economico, relazione sul raggiungimento degli obiettivi).



**A partire dal 1° ottobre 2025 ed entro il 31 ottobre 2025:**

- comunicazione dell'entità dei contributi ambientali secondo l'Allegato VIII del D.M. n. 182/2019;
- comunicazione trimestrale, da parte delle forme associate di gestione, dei contributi trasferiti dai produttori (I, II e III 2025), mentre il IV trimestre 2025 entro il 31 gennaio 2026.



## Registro Pile e Accumulatori

[Home](#) / [Registri](#) / [Registro Pile e Accumulatori](#)

# Registro Pile e Accumulatori

[Accedere](#)

[Manuali e documentazione](#)

[Supporto](#)

[FAQ](#)

### Accessi alle aree riservate

Per immettere sul mercato pile e accumulatori, i produttori devono registrarsi online presso la Camera di Commercio competente. L'iscrizione è obbligatoria per chi introduce per la prima volta pile o accumulatori, anche integrati in dispositivi o veicoli, secondo le normative vigenti, indipendentemente dal metodo di vendita utilizzato, inclusa la vendita a distanza.

La scrivania personale è accessibile, con dispositivo di firma digitale dotata di certificato di autenticazione del legale rappresentante o di altro soggetto delegato.

Le funzioni disponibili nella scrivania sono le seguenti:

- Nuova Pratica: serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione
- Comunicazione Annuale: va utilizzata per presentare la Comunicazione annuale
- Archivio Pratiche: serve per consultare l'elenco delle pratiche presentate
- Visure: contiene le visure aggiornate e l'attestato di iscrizione

Accedi al portale di tuo interesse:

[Accesso produttori](#)

[Accesso sistemi collettivi](#)

[Accesso enti](#)

[www.renap.gov.it/it/registro-pile-e-accumulatori](http://www.renap.gov.it/it/registro-pile-e-accumulatori)



## Istituzione e scopo

Con il **d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188** è stato istituito il *Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori*.

Garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie:

- a verificare il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 188/2008 e il corretto trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori (anche attraverso ispezioni a campione)
- a raccogliere i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia

**Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica** al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.

**E' considerato produttore** chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli **incorporati in apparecchi o veicoli**, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.



## Funzionalità del Registro Pile e Accumulatori

### Tipologie di pratiche

- **Iscrizione:** per effettuare la prima iscrizione al Registro
- **Variazione:** per variare i dati comunicati al momento dell'iscrizione (per esempio per aggiungere o modificare le tipologie, o modificare il sistema collettivo di finanziamento)
- **Aggiornamento anagrafico:** per modificare i dati anagrafici
- **Comunicazione Annuale:** entro il 31 marzo di ogni anno, quantità di pile e accumulatori (per le quali il produttore è iscritto) immesse sul mercato nell'anno solare precedente.


### Consultazione

- **Archivio pratiche:** per consultare le pratiche trasmesse
- **Visure:** per ottenere una visura che riassume lo stato dell'impresa



## Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

- ridefinisce gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie;
- adegua lo schema di responsabilità estesa del produttore ai requisiti generali minimi;
- prevede forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;
- individua nuovi soggetti obbligati e nuovi prodotti formulando nuove definizioni che modificano il campo di applicazione del Registro istituito a norma della direttiva 2006/66/CE;
- definisce quale «produttore» qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza.



# Nuova disciplina del Registro Pile e Accumulatori



Regolamento (UE) 2023/1542 modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE a far data dal 18 agosto 2025.

**10 Luglio 2025** entrata in vigore della Legge 13 giugno 2025, n. 91 Legge di delegazione europea 2024 .

- art. 29 disciplina la delega e fissa principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542

**entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge 91/2025 il Governo emana uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542



## Principi generali del Registro Pile e Accumulatori

- Iscrizione al Registro pile e accumulatori con le modalità disciplinate dal D.M. 144/2024;
- La registrazione al Registro costituisce iscrizione al RENAP;
- I produttori con sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla REP designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato che si iscrive al Registro;
- Il Registro nazionale garantisce la verifica dell'adesione da parte del produttore ad un Consorzio o ad un Sistema autonomo di gestione in forma collettiva o individuale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
- I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore che immettono sul mercato nazionale i loro prodotti mediante la vendita a distanza devono comunicare alle piattaforme online il numero di iscrizione al Registro nazionale dei produttori e inserire sul proprio sito internet il numero di iscrizione rilasciato dalla Camera di commercio e riportato sui documenti commerciali.



## Comunicazioni

### Tipologie di comunicazioni

1. I produttori di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri (anche per il tramite dei sistemi collettivi);
2. I produttori di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici (anche per il tramite dei sistemi collettivi).

La comunicazione annuale delle quantità immesse sul mercato è presentata, per il solo primo anno, al momento dell'iscrizione del produttore o del sistema individuale

3. I gestori di rifiuti che raccolgono rifiuti di batterie dai distributori o presso altri punti di raccolta o presso gli utilizzatori finali;
4. I gestori di rifiuti che effettuano il trattamento e i riciclatori;
5. I detentori di rifiuti diversi dai gestori di rifiuti che effettuano il trattamento e i riciclatori che esportano batterie;

Le comunicazioni sono presentate annualmente per il tramite del modello unico di dichiarazione ambientali di cui alla legge 25 gennaio 1994 n.70, che a tal fine è opportunamente modificato.



**Focus:  
settore imballaggi e settore tessile**

# Focus: EPR applicato al settore Imballaggi



Dall'11 febbraio 2025 è in vigore il **Regolamento UE 2025/40** che modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62



Campo di applicazione del provvedimento sono tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati

## Obiettivi

- ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l'uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo limiti agli operatori economici;
- garantire la sostenibilità degli imballaggi;
- disciplinare la responsabilità estesa del produttore;
- favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

L'applicazione degli obblighi previsti sarà graduale a partire dal **12 agosto 2026**



La Commissione rileva che:

*Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la **modulazione dei contributi** della responsabilità estesa del produttore. Siffatte iniziative nazionali **possono creare incertezza normativa** per gli operatori economici, in particolare per quelli che mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo, la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno **strumento economico efficace** per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne faciliti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario **armonizzare i criteri per la modulazione** dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di **prestazione di riciclabilità** ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo. Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.*



## Punti chiave della nuova disciplina imballaggi che incidono direttamente sull'EPR:

### 1. Eco-modulazione Obbligatoria e Stringente dei Contributi

**Obbligatoria** in tutta l'UE la modulazione dei contributi ambientali che i produttori versano ai sistemi EPR

- Il costo del contributo EPR dipenderà direttamente da quanto un imballaggio è "sostenibile".
- Criteri di modulazione:**
  - Premio (contributo più basso)** per imballaggi che sono:
    - Facilmente riciclabili ("Design for Recycling").
    - Contenenti una alta percentuale di materiale riciclato.
    - Facilmente riutilizzabili.
  - Penalità (contributo molto più alto)** per imballaggi che sono:
    - Non riciclabili o difficili da riciclare (es. imballaggi complessi, multimateriale, colori scuri che interferiscono con la selezione ottica).
    - Superflui o eccessivi.

### 2. Obiettivi Obbligatori di Contenuto Riciclato

Per creare un mercato per le materie prime seconde, il Regolamento introduce

**obiettivi vincolanti di contenuto minimo di materiale riciclato** negli imballaggi

in plastica.

- Entro il 2030, il 30% del materiale per le bottiglie in PET dovrà essere riciclato.
- Entro il 2040, l'obiettivo sale al 65% per tutti gli imballaggi in plastica.

### 3. Obiettivi di Riuso e Divieto di Imballaggi Monouso

- Obiettivi di riuso:** Verranno fissate percentuali obbligatorie di imballaggi riutilizzabili per settori come e-commerce, bevande, cibo da asporto.
- Sistemi di deposito cauzionale (DRS):** Saranno resi obbligatori per le bottiglie di plastica e le lattine monouso, a meno che uno Stato membro non dimostri di raggiungere tassi di raccolta differenziata molto elevati (>90%) con altri sistemi. Il DRS è una forma diretta di EPR.
- Divieti:** Verranno vietati alcuni imballaggi monouso ritenuti superflui (es. mini-flaconi negli hotel, imballaggi per frutta e verdura fresca sotto 1,5 kg).

### 4. Criteri di Riciclabilità e Etichettatura Armonizzata

- Valutazione della riciclabilità:** Un imballaggio sarà considerato "riciclabile" solo se rispetta precisi criteri di progettazione e se può essere raccolto, selezionato e riciclato su larga scala ("at scale").
- Etichettatura:** Verranno introdotte etichette standard in tutta l'UE per indicare chiaramente al consumatore come smaltire l'imballaggio e se fa parte di un sistema di riuso/deposito.



## Tempistica della nuova disciplina imballaggi

**Regolamento UE 2025/40** modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62

Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specificano i dati da fornire e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle informazioni fornite.

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto di esecuzione adottato ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale imballaggi.



## Articolo 44 Regolamento UE 2025/40 Il Registro dei Produttori

### Istituzione di un Registro Nazionale

Ogni paese UE dovrà creare un registro online. Questi registri nazionali saranno collegati tra loro. Questo è fondamentale per le aziende che operano in più paesi e per le autorità che devono verificare la conformità di un produttore estero.

### Obbligo di Iscrizione per i Produttori

Chi deve iscriversi? Qualsiasi "produttore" che, per la prima volta, mette a disposizione un imballaggio in un dato Stato membro. Questo include:

- Aziende che confezionano i loro prodotti
- Aziende che importano prodotti già imballati
- Aziende che disimballano prodotti per venderne il contenuto

### Delega all'Organizzazione EPR

l'iscrizione può essere gestita direttamente dall'organizzazione a cui il produttore aderisce.

### Principio "No Registro, No Mercato"

Se un'azienda non è iscritta nel registro di un paese, le è legalmente vietato vendere i suoi prodotti imballati in quel Paese.



## Articolo 44 Regolamento UE 2025/40 Il Registro dei Produttori

### Semplificazione per i Piccoli Produttori

Viene introdotta una soglia "de minimis". Le aziende che immettono sul mercato meno di 10 tonnellate di imballaggi all'anno beneficiano di un obbligo di comunicazione semplificato.

### Obblighi di Comunicazione dei dati

Dati di Registrazione -le informazioni di base per l'iscrizione (nome dell'azienda, contatti, tipo di imballaggi, ecc.).

Dati Annuali Ogni anno, entro il 1° giugno, i produttori devono comunicare la quantità esatta e il tipo di imballaggi che hanno immesso sul mercato nell'anno precedente.



## Articolo 45 Regolamento UE 2025/40 Responsabilità estesa del produttore

### Conferma del Principio EPR

Viene ribadito che i produttori sono responsabili per tutti gli imballaggi che immettono sul mercato di uno Stato membro per la prima volta.

### Ampliamento dei Costi a Carico dei Produttori

Oltre ai costi tradizionali di raccolta e riciclo, i contributi EPR versati dai produttori dovranno coprire anche due nuovi costi specifici:

Costo per l'etichettatura

Costo per le analisi dei rifiuti

### Obbligo del Rappresentante Autorizzato per Vendite Estere

Un'azienda che ha sede in un paese ma vende i suoi prodotti imballati in un altro paese UE deve nominare un "rappresentante autorizzato" in quel paese.

Questo rappresentante sarà il referente legale per tutti gli obblighi EPR, semplificando i controlli da parte delle autorità nazionali.



## Articolo 45 Regolamento UE 2025/40 Responsabilità estesa del produttore

### Ruolo delle Piattaforme Online

Obbligo di verifica: Le piattaforme online (marketplace come Amazon, eBay, Zalando, ecc.) non possono permettere a un'azienda di vendere prodotti imballati se prima non hanno verificato la sua conformità all'EPR.

Devono verificare:

Il numero di registrazione del venditore nel Registro nazionale dei produttori

Un'autocertificazione del venditore che attesti il rispetto di tutti gli obblighi EPR.

### Responsabilità Estesa alla Filiera Logistica

L'obbligo di verifica viene esteso anche ai fornitori di servizi di logistica (corrieri, magazzini di stoccaggio, centri di evasione ordini).

Anche loro dovranno ottenere dai loro clienti (i produttori) la prova della registrazione al registro EPR prima di poter gestire la spedizione dei loro prodotti. Questo crea un ulteriore punto di controllo lungo la catena di distribuzione.



L'introduzione di questo Registro rafforza il sistema EPR per il settore imballaggi in tutta Europa, per tre motivi principali:

**Massima Trasparenza** - Sarà possibile per chiunque (autorità, concorrenti, consumatori) verificare se un'azienda sta adempiendo ai propri obblighi.

**Contrasto all'Evasione** (Free-riding) - Strumento principale per combattere le aziende, soprattutto quelle che vendono online da altri paesi, che immettono prodotti sul mercato senza pagare il contributo ambientale. Il blocco delle vendite per chi non è registrato usato come un deterrente.

**Armonizzazione e Dati di Qualità** - Registri e formati di dati simili in tutta Europa permetterà alla Commissione Europea di avere un quadro chiaro e affidabile delle quantità di imballaggi immessi al consumo. Migliorando la definizione delle politiche future e la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Il Nuovo Regolamento rende la Responsabilità Estesa del Produttore molto più concreta e difficile da eludere, co-responsabilizzando gli intermediari chiave della moderna economia digitale (piattaforme online e logistica) e costringendoli a diventare parte attiva del sistema di controllo.

# Focus: EPR applicato al settore Tessile



Il **5 luglio 2023** la Commissione ha presentato la *proposta di revisione della Direttiva 2008/98/CE*



## Obiettivo

Migliorare la gestione dei rifiuti tessili in linea con la «gerarchia dei rifiuti», dando priorità alla prevenzione dei rifiuti, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei prodotti tessili rispetto ad altre opzioni di recupero e di smaltimento.

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare e la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari ("strategia per i prodotti tessili").

La Commissione propone di introdurre in tutti gli Stati membri dell'UE **regimi obbligatori e armonizzati di responsabilità estesa del produttore per i tessili**.

I costi di gestione dei rifiuti tessili saranno a carico dei produttori, che saranno così incentivati a generare meno rifiuti e ad aumentare la circolarità dei prodotti tessili, migliorando a monte la progettazione di questi ultimi.

I contributi che i produttori verseranno nell'ambito del regime di responsabilità estesa saranno adeguati in base alle prestazioni ambientali dei tessili, secondo un principio noto come "eco-modulazione".



Chi produce, distribuisce e importa prodotti tessili nel mercato interno è obbligato ad avviare un sistema per la raccolta di abiti e tessuti, coprendone i costi, con lo scopo di migliorare il riutilizzo e il riciclo di alta qualità.

**Entro il 2025, inoltre, gli Stati membri hanno l'onere di garantire la raccolta differenziata dei prodotti tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo.**

Nella definizione di importatori sono state **incluse le piattaforme di vendita online.**

È prevista, infine, una cernita più efficiente dei rifiuti urbani misti, in modo da raccogliere gli articoli che possono essere riciclati prima di inviarli in discarica o agli inceneritori e una supervisione sui prodotti tessili usati esportati.



La **proposta è stata approvata nel febbraio del 2024** dalla commissione Ambiente del Parlamento europeo e il Parlamento europeo il 13 marzo 2024 ha espresso la propria posizione favorevole.

Con l'elezione del nuovo Parlamento è ripreso il percorso di approvazione e, in data 18/03/2025 la Commissione ha approvato il testo in seconda lettura.

Il testo è dunque tornato al Consiglio dell'UE per la sua approvazione in data 02/07/2025.


## Forecasts

[PDF](#) [Forecasts](#)

Date	Subject
15/07/2025	Vote scheduled in committee, 2nd reading
08/09/2025	Indicative plenary sitting date, 2nd reading



## WFD Timing





- Le norme comunitarie dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore agevoleranno l'attuazione da parte degli Stati membri *dell'obbligo di raccolta differenziata dei tessili a partire dal 2025.*
- I *contributi dei produttori finanzieranno investimenti* in capacità di raccolta differenziata, cernita, riutilizzo e riciclaggio.
- Incoraggerà la *ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie innovative* per la circolarità del settore tessile, come il riciclaggio a ciclo chiuso.
- L'iniziativa affronta inoltre il *problema delle esportazioni illegali di rifiuti tessili* verso paesi non adeguatamente attrezzati per gestirli. Le nuove disposizioni chiariranno le definizioni di rifiuto e di prodotto tessile riutilizzabile, per porre fine alle esportazioni di rifiuti indebitamente camuffate dal pretesto del riutilizzo.



## Applicazione in Italia...

*La direttiva, una volta pubblicata ed entrata in vigore, dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale...*

Il **2 febbraio 2023** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una consultazione pubblica sul Decreto, predisposto di concerto con il Ministro delle Imprese e del “Made in Italy”, che **individua i nuovi adempimenti a cui saranno tenuti i produttori della filiera tessile** con particolare riguardo alla progettazione, alla produzione, allo smaltimento e al riciclo dei tessili. La fase di consultazione si è conclusa il **3 marzo 2023**.

Il **2 aprile 2025** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una consultazione pubblica sul Decreto, predisposto di concerto con il Ministro delle Imprese e del “Made in Italy”, per **l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa**. La fase di consultazione con gli *stakeholder* principali del settore si è conclusa il **5 maggio 2025**.

---



## Contenuti dell'ultima bozza di decreto nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa:

- i produttori dovranno innanzitutto farsi carico *“del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili”*. Il produttore potrà adempiere agli obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione **“in forma collettiva o individuale”**;
- i produttori assicurano idonei **mezzi finanziari e organizzativi** per realizzare, attraverso i sistemi di gestione e in accordo con gli Enti di riferimento, una rete di raccolta dei rifiuti tessili estesa a tutto il territorio nazionale nonché dei *“sistemi di raccolta selettivi per incrementare la qualità delle frazioni tessili”*;
- il versamento di un **“contributo ambientale”**, per la copertura dei costi necessari per fornire servizi efficienti di gestione dei rifiuti”;
- nella fase di **progettazione dei prodotti tessili**, i produttori dovranno assicurarsi di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti *“adatti al riutilizzo e alla riparazione, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili”*;



## Contenuti dell'ultima bozza di decreto nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa:

- vengono individuate specifiche ***misure di eco-progettazione*** quali (i) l'uso di fibre tessili sostenibili, (ii) la riduzione e l'eliminazione di componenti e sostanze pericolose anche con riferimento alle microplastiche rilasciate nell'ambiente, (iii) la riduzione di difetti di qualità dei prodotti che portino i consumatori a disfarsene (iv) l'uso di tecniche di mischia delle fibre e di tessuti che favoriscano adattabilità a usi di vario tipo e la riparabilità;
- previsioni specifiche in materia di ***ricerca, sviluppo e utilizzo di tecnologie avanzate*** per la selezione di fibre derivanti dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio;
- iscrizione al *Registro* di filiera nel RENAP;
- istituito il *Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili* (CORIT), composto dai sistemi individuali e collettivi di gestione riconosciuti dal Ministero.

[www.mase.gov.it/portale/web/quest/-/schema-di-decreto-per-l-039-istituzione-del-regime-di-responsabilita-estesa-del-produttore-per-la-filiera-dei-prodotti-tessili-di-abbigliamento-calzature-accessori-pelletteria-e-tessili-per-la-casa-avvio-della-consultazione-pubblica](http://www.mase.gov.it/portale/web/quest/-/schema-di-decreto-per-l-039-istituzione-del-regime-di-responsabilita-estesa-del-produttore-per-la-filiera-dei-prodotti-tessili-di-abbigliamento-calzature-accessori-pelletteria-e-tessili-per-la-casa-avvio-della-consultazione-pubblica)



In considerazione delle numerose sfide ambientali che ci attendono, l'applicazione dei sistemi EPR rappresenta sicuramente il punto di partenza più innovativo fissato dalla politica comunitaria e nazionale capace di assicurare una condivisione degli oneri di gestione per il corretto fine vita dei prodotti e creare una filiera di responsabilità che vede coinvolti tutti gli attori.

L'applicazione della responsabilità estesa del produttore presenta varie sfide per le aziende e per gli Stati nazionali, tra cui l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, la necessità di sensibilizzare i cittadini, implementare nuove infrastrutture e investire in tecnologie avanzate di riciclo.

Ma l'elemento cruciale è la ***governance*** complessiva, che deve consentire un sistema di partecipazione a più livelli.



**A livello legislativo sarà importante per ogni filiera:**

- a) chiarire chi è effettivamente responsabile per evitare distorsioni del mercato, soprattutto per le micro e piccole imprese;
- b) garantire un'ampia copertura geografica dei punti di raccolta;
- c) promuovere il riciclo per ridurre i costi di produzione e utilizzare materie riciclate per le quali il contributo ambientale è assolto;
- d) modulare il contributo finanziario dei produttori in base alle prestazioni ambientali dei prodotti senza gravare eccessivamente sui consumatori e senza creare meccanismi distorsivi.

Infine, è fondamentale realizzare un efficiente ed efficace sistema di comunicazione dei dati che garantisca la funzione di vigilanza sulla trasparenza e il monitoraggio sul progressivo raggiungimento degli obiettivi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente.

***Grazie per  
l'attenzione!***